Documento firmato digitalmente
Il Relatore
DOMENICA MOTTA

Il Presidente
ROSARIA MARIA CASTORINA

Sentenza n. 2699/2025
Depositata il 31/03/2025
Il Segretario
MARIA LETIZIA MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 03/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTORINA ROSARIA MARIA, Presidente
MOTTA DOMENICA, Relatore
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice

in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [redacted] depositato il [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
[redacted]
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania

elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INT.PAGAMENTO n. [redacted]/2022 SANZIONI [redacted]

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti e rileva la tardività della produzione documentale del 25/2 di Ade.

Resistente/Appellato: ade insiste nel rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto inviato telematicamente in data 10.3.2023 [redacted] proponeva ricorso, nei confronti dell' Agenzia dell'Entrate, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 13.9.2022 e avente l'importo di euro 3.888,36, di cui euro 3780,45, a titolo di sanzioni.

All'uopo esponeva che le sanzioni in oggetto erano pretese dall'Agenzia delle Entrate , secondo quanto riportato nell'atto di intimazione, alla luce di quanto deciso dalla sentenza [redacted] emessa in data [redacted] dalla Commissione Provinciale Tributaria di Catania , pronunciando sul ricorso da esso avanzato in relazione all'avviso di accertamento notificatogli in data 29.3.2018.

Deduceva che, in realtà, proprio alla luce della sentenza sopra indicata , la richiesta delle dette sanzioni era illegittima , posto che la sentenza aveva escluso le violazioni poste a base dell'avviso di accertamento e cioè l'omessa dichiarazione IRAP e i maggiori compensi professionali a fini irpef non contabilizzati e che secondo l'A.E. derivavano da versamenti e prelevamenti non idoneamente giustificati.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All'uopo deduceva che l'importo di cui alla intimazione di pagamento era legittimamente richiesto e riguardava (oltre che le ritenute non contestate) le sanzioni dovute, così quantificate : euro 2.360,00 per errata tenuta della contabilità , per le quali non si applica il cumulo giuridico, ed euro 1.348,05 quale quantificazione della sanzione "sulle minore imposte decise".

Il ricorrente depositava memorie illustrative, insistendo nelle sue difese.

Alla pubblica udienza del 3.3.2035- ove erano presenti il procuratore del ricorrente e il rappresentante dell'Agenzia, che insistevano nelle rispettive difese – la Corte poneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va previamente puntualizzato che l'impugnazione riguarda unicamente la somma pretesa dall'Agenzia delle Entrate a titolo di sanzioni , così come quantificate nell'intimazione di pagamento (pari ad euro 3.708,45) e non l'intera somma (euro 3.888,36) portata dalla intimazione stessa, comprensiva dell'ammontare delle ritenute alla fonte.

Così individuato l'oggetto del ricorso, lo stesso deve ritenersi fondato.

Dalla lettura integrale della sentenza [redacted] emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania emerge in maniera univoca , a giudizio della Corte, che la stessa ha escluso la fondatezza della pretesa avanzata dall'Agenzia delle Entrate, con l'avviso di accertamento impugnato dal Tomasello, a titolo di IRAP 2013 e a titolo di Irpef 2013 , confermando l'accertamento (oltre che in relazione alle ritenute su lavoro dipendente, oggi non in contestazione) solo relativamente alle minori spese di carburante accertate per euro 312,00.

Alla luce di ciò , l'affermazione dell'Agenzia a tenore della quale "le sanzioni intimate corrispondono ad euro 2.360,00 per errata tenuta della contabilità" è un'affermazione che non trova sostegno nella sentenza sopra indicata, mentre incomprensibile appare l'affermazione a tenore della quale, oltre alla somma sopra indicata, è dovuta un'ulteriore sanzione di euro 1.348,05 " sulle minori imposte decise, in

base al nuovo cumulo materiale dell'anno in contestazione ".

Debitamente considerando che è onere dell'Amministrazione provare il presupposto della sanzione che richiede , il ricorso va pertanto accolto e l'atto impugnato, con la precisazione esposta nella parte iniziale, va pertanto annullato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della causa, seguono la soccombenza e , come da relativa richiesta, vanno distratte in favore dei procuratori costituiti del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro [redacted] per compensi , oltre accessori di legge, e di cui dispone la distrazione in favore dei procuratori costituiti del ricorrente.

Catania, 3.3.2025

L'Estensore — Il Presidente

Domenica Motta — Maria Rosaria Castorina